

Contratto per il conferimento di prestazione occasionale

TRA

Tra la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona di Claudio Sciaraffa, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente del Dipartimento Servizi Educativi, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Torino in via Bazzi n. 4, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall'articolo 107, comma 3, del D.lgs 267/2000, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 7891 - esecutiva dal 05/12/2024

E

Diego Di Masi -codice fiscale [REDACTED]X -nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] – [REDACTED]), che in seguito sarà chiamato per brevità anche "Incaricato", che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

Il "Comune", come sopra rappresentato, affida all' "Incaricato", che accetta, l'incarico di svolgere la propria attività di prestazione occasionale per il Dipartimento Servizi Educativi

Articolo 2

(Prestazioni)

1. Il "Comune" affida all' "Incaricato", che accetta, di svolgere le attività formative sul "Piano annuale per l'Inclusione" e "Progettare sistemi inclusivi: la prospettiva zerosei".
2. L' "Incaricato" svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del "Comune". Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.
3. L' "Incaricato" si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il responsabile del servizio dr.ssa Roncaglio Marina al quale l'"Incaricato" dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del Settore, o da altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.

Articolo 3

(Corrispettivo)

1. Il "Comune" pagherà all'"Incaricato" il compenso forfetario lordo di euro 4.640,00 (quattromilaseicentoquaranta/00) per le prestazioni oggetto del presente contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d'acconto, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.,
2. Il "Comune" dichiara che la spesa di euro 4.640,00 (quattromilaseicentoquaranta/00) è stata regolarmente impegnata sul bilancio per l'esercizio 2024/2025, come da determinazione dirigenziale n. DD 7891

3. L'“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto e dell'impegno di spesa.
4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all'“Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione o stato avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto.
5. Il “Comune” trasmetterà all'“Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all'indirizzo dal medesimo indicato : Via Enselmini, 7 – 35132 Padova (PD).
6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere
7. L'“Incaricato” dovrà richiedere l'accredito della somma su un conto corrente bancario, indicato in occasione della presentazione della nota di addebito, indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4 (Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 30 Giugno 2025.
2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa pari a 10 ore per il percorso di formazione sul "Piano annuale per l'Inclusione" secondo programma e pari a 32 ore per il percorso "Progettare sistemi inclusivi: la prospettiva zerosei" così ripartite: 20 ore (formazione), 4 ore (progettazione), 4 ore (monitoraggio e documentazione), 4 ore (restituzione finale)
3. Nel caso di malattia dell' “Incaricato” che superi i 10 giorni , la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell'assenza purché la stessa non comprometta il risultato dell'attività a parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni.

Articolo 5 (Recesso)

1. Il “Comune” e l'“Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata.
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.
3. In caso di recesso da parte dell'“Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%).

Articolo 6
(clausola risolutiva espressa)

1. Se l'“Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, il “Comune” potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile.
2. In caso di risoluzione del contratto, all'“Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”.

Articolo 7
(Risarcimento danni)

1. L'“Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello svolgimento dell'attività.

Articolo 8

1. Il “Comune” e l'“Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del lodo arbitrale, l'“Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.
2. Il foro competente è quello di TORINO

Articolo 9
(Incompatibilità)

1. L'“Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse del “comune”.
2. L'“Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.
3. L'“Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.
4. Il Comune dichiara che per il conferimento dell'incarico di cui trattasi non è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza dell'“Incaricato”, come previsto dall'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 10
(Requisiti oggettivi)

1. Le parti danno atto che l'“Incaricato” ha svolto per il “Comune” altri incarichi e, segnatamente, per il Dipartimento Servizi Educativi – Servizi Educativi per un compenso lordo complessivo di per l'anno.....
2. Le parti danno atto che l'Incaricato, alla data odierna, percepirà redditi per altri incarichi occasionali, sommando tutti i committenti, per un compenso lordo superiore al tetto lordo massimo di euro ...5.000,00... per l'anno 2024

* il pagamento oggetto del presente contratto avverrà nell'anno

Articolo 11
(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell' "Incaricato".

Articolo 12
(Normativa fiscale)

1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea e verranno garantite tutte le adeguate misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR e dal D. Lgs. n. 101/2018.
In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR, nonché dal D. Lgs. n. 101/2018 in qualsiasi momento.

Il "Comune"

L' "Incaricato"

.....

.....

L' "Incaricato" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.

L' "Incaricato"

.....